



COMUNE DI SPINEA (VE)

PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINANZA N. ...77...

Spinea, li... 1.7. LUG. 2002...

N. 21478... Prot. Gen.

Oggetto : **TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO DELLE PERSONE**

IL SINDACO

RITENUTA la necessità e l'urgenza di tutelare con idonee misure la quiete ed il riposo dei cittadini, in alcune ore della giornata turbata da rumori e da suoni;
VISTE le disposizioni vigenti del Regolamento Locale di Polizia Urbana;
VISTI gli articoli del Testo Unico delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n.773;
VISTO il T.U.E.L. n.267/00;
VISTO il vigente Regolamento Polizia Urbana;

ORDINA

- In tutto il territorio del Comune è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete pubblica ed il riposo delle persone con rumori e disturbi causati da cose, persone e animali nonché con suoni, canti e manifestazioni consimili, in particolare dalle ore 23,00 alle 07,00 e dalle 13,00 alle 15,30 per il periodo 1° Maggio - 30 Settembre, e dalle 22,00 alle ore 07,30 e dalle 13,00 alle 15,00 per il periodo dal 1° Ottobre - 30 Aprile.
- Le radiodiffusioni e l'attività delle orchestre all'esterno degli esercizi pubblici, posti nelle strade e piazze cittadine sono permesse nei limiti dell'orario suindicato, sempre che siano rispettate le esigenze della pubblica quiete.

L'abrogazione dell'Ordinanza n.10 del 06.09.1966 e di qualsiasi altro provvedimento che contrasti con la presente.

L'esecuzione della presente è demandata al Corpo Polizia Municipale di Spinea e alle Forze dell'Ordine di Stato.

Nei confronti dei trasgressori sono applicabili le sanzioni previste dalla vigente legislazione.



IL SINDACO
Claudio Tessari